

REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NEL COMPRESORIO DELL'EX CASERMA CHIARLE NEL RIONE DI SAN GIOVANNI

LOTTO 0 - DEMOLIZIONE DELL'EX CASERMA

MADS
& ASSOCIATI



Progetto Definitivo-Esecutivo

marzo 2019

Gruppo di progettazione:

Il Protocollo:

Coordinatore del progetto
e progettista incaricato:
Coordinamento sicurezza:
Collaborazione alla
progettazione:

ing. Ermanno Simonati
ing. Salim Fathi

arch. Emiliano Mazzarotto
dott. Alessandro Giuliani

Committente:

Progettista incaricato:

Comune di Trieste
Piazza dell'Unità d'Italia 4
Trieste

ing. Ermanno Simonati
ing. Salim Fathi

scala:
--

codice elaborato:
2018071-DEF-LC.01

LISTA CATEGORIE

LC

REV. N.	DATA	OGGETTO	DIS.	VER.
0	29.03.2019	prima emissione	EM	ES
1	29.04.2019	revisione 1	EM	ES

ing. emiliano blasig
ing. salim fathi
ing. ermanno simonati
arch. sergio vesselli

via imbriani 5 - trieste
tel. +39 040 7606092
info@mads.pro
www.mads.pro

COMUNE DI TRIESTE

C.F. e Partita I.V.A. n. 00210240321

Rep. n.

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE

Prot. n.

Ufficio contratti

OGGETTO: Cod. op. 17092 – Demolizione dell'ex-caserma "Chiarle" che rientra nei lavori finalizzati al completamento del polo scolastico per l'infanzia di San Giovanni sul lotto compreso tra via delle Docce e via alle Cave. Spesa complessiva di euro 780.000,00

IMPRESA /ATI ESECUTRICE: _____

REPUBBLICA ITALIANA

L' anno _____ il giorno _____ (_____) del mese di _____ in una sala del Palazzo comunale di _____ n. _____ a Trieste.

Avanti a me, dott. _____, Segretario Generale del Comune di Trieste - rogante - sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità e veste rappresentativa sono certo:

1. _____, nat_ a _____ (____) il giorno ____ (____) 19____ (millenovecento____) - Direttore _____, domiciliat_ agli effetti del presente atto presso il Palazzo _____ in Trieste n. __, il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste - ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, terzo comma, lettera c) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. ____ del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste - e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stazione appaltante che rappresenta;
- 2.- _____, nato a _____ (____), il ____ (____) 19____ (millenovecento____), domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Impresa _____, **[eventualmente: facente parte dell'ATI costituita on atto Rep. n. _____ dd. _____ a rogito del Notaio dott. _____ con studio in _____ - allegato sub "A" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale costituita tra _____ con sede legale a _____ in Via _____, n. _____, CF e Partita IVA _____ (mandataria); _____ con sede legale a _____ in Via _____, n. _____, CF e Partita IVA _____ (mandante); _____ con sede legale a _____ in Via _____, n. _____, CF e Partita IVA _____ (mandante)]** il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di _____ come risulta da _____ allegato sub "____" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale ed in quanto tale legale rappresentante dell'Impresa [eventualmente :ATI];

Essi comparenti, rinunciando d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere il seguente

CONTRATTO DI APPALTO

per la migliore intelligenza del quale premettono quanto segue.

Premesso che:

con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “ Cod. op. 7092 – Demolizione dell'ex-caserma “Chiarle” che rientra nei lavori finalizzati al completamento del polo scolastico per l'infanzia di San Giovanni sul lotto compreso tra via delle Docce e via alle Cave. Spesa complessiva di euro 780.000,00 elaborato dal Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi dell'Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati del Comune di Trieste;

che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro 514.319,24.- (diconsi Euro cinquecentoquattordicimilatrecentodiciannove/24.-), di cui Euro 24.205,37.- (diconsi Euro ventiquattromiladuecentocinque/37.-) per oneri per la sicurezza stimati dalla Stazione appaltante e non soggetti a ribasso d'asta, al netto dell'I.V.A. ai sensi di Legge;

che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata indetta la gara d'appalto;

che, in esito all'esperimento della procedura di gara, è stata proposta l'aggiudicazione all'Impresa _____ [eventualmente: *ATI composta da* _____ (Mandataria)/ _____ (mandante)/ _____ (mandante) con il ribasso del _____% sull'importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro _____ di cui Euro _____ per costi generali per la sicurezza indicati dall'Impresa ¹ + Euro _____ per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante + I.V.A. in misura di legge²;

che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ l'appalto è stato aggiudicato a l l' I m p r e s a _____ (eventualmente: *ATI* _____ (mandataria)/ _____ (mandante)/ _____ (mandante)] ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i.;

che con nota prot. n. _____ del _____ è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all'art. 76 comma 5, del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con l'Impresa (**eventualmente: ATI**) aggiudicataria;

che in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

che il Responsabile Unico del procedimento, in contraddittorio con l'appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;

ciò premesso, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

Art.1. - Premesse e definizioni

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ai fini del presente Contratto d'appalto si deve intendere:

per <<**Codice dei contratti pubblici**>> il D.Lgs. 18 aprile 2016n. 50 – Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in

¹ sono quelli che l'impresa deve indicare nella sua offerta ai sensi dall'art.26 comma 6 del D.Lgs 81/2008.

² detto XX il prezzo offerto, i costi generali di sicurezza indicati dall'impresa e ZZ gli oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante, l'importo contrattuale sarà (XX+ZZ) + IVA ai sensi dei legge.

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come aggiornato dal DL 18 Aprile 2019 n. 32;

per **<<D.P.R. 207/2010>>** il *<<Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”>>* nel testo approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;

per **<<D.M. 145/2000>>** il *<<Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni>>* nel testo approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente dopo l'entrata in vigore del D.P.R.207/2010 e del D.Lgs. 50/2016

per **<<T.U. 81/2008>>** il *<<Testo Unico di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro>>* nel testo approvato con D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

per **<<CAM>>** Il Decreto 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili” Allegato 2 “aggiornamento all'Allegato 1 del Decreto 24 dicembre 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza”.

Art.2. - Oggetto e forma del contratto

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Impresa....., [eventualmente: A.T.I. composta tra _____ (mandataria); _____ (mandante) _____ (mandante)] che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di _____ (codice opera n. ____), sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante compilazione della lista categorie.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte, nonché secondo le tipologie di intervento, caratteristiche dei materiali ivi comprese marca e modello e secondo i magisteri indicate nella propria offerta.

Art.3. - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

- l'Offerta prodotta dall'appaltatore (All. “**A**”);
- il Capitolato Speciale d'Appalto (All. “**B**”).
- Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati nel progetto esecutivo.

Sono, altresì, contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici, nonché l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giunta 234 dd. 28 giugno 2007.

Hanno invece effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Art.4. - Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Art.5. - Modalità di stipulazione del contratto

Il presente contratto è relativo ad un "appalto a corpo" come definito dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara è determinato dall'applicazione da parte dell'Impresa offerente in sede di offerta dei prezzi unitari alla lista delle lavorazioni e categorie facente parte del progetto esecutivo.

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara - come modificati ed integrati con i prezzi delle migliorie offerte dall'appaltatore in sede di gara, non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile.

I prezzi contrattuali sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi di legge.

Art.6. - Varianti

Le modifiche del presente contratto e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016.

Art.7. - Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **90** (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi, secondo quanto previsto nel cronoprogramma di progetto

Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 5% (cinqueper cento) per andamento climatico sfavorevole.

Il direttore tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato (ingegnere od architetto, ovvero geometra o perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) ed il nominativo deve essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante all'atto della consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste, nonché copia della nomina del medico competente.

Art.8. - Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto è fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro _____ (_____) più Euro 24.205,37.- (diconsi Euro ventiquattromiladuecentocinque/37.-) per oneri di sicurezza

stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro più IVA in misura di legge. E' esclusa la revisione prezzi.

Art.9. - Termine dei pagamenti

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento).

I pagamenti successivi all'anticipazione del 20% (venti per cento) avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 115.000,00.- (centoquindicimila/00).

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

[Eventuale in caso di ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del lavoro di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.]

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il DURC.

Art.10. - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste – della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che l'appaltatore ha indicato come conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto indicando altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, al Codice Identificativo dell'Ufficio di Carico EDILZ, dovranno obbligatoriamente

riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _____ ed il Codice Unico di Progetto (CUP) _____.

Art.11. -Subappalto

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore ha indicato, in sede di offerta, i seguenti lavori o parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo: _____

La stazione appaltante provvederà direttamente al pagamento nei casi indicati al comma 13 del succitato art. 105, e si riserva, in caso di esigenze particolari accertate in corso d'opera, di disporre la liquidazione diretta al subappaltatore anche in casi diversi da quelli sopraindicati.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180."

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3, comma 9 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell'ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, l'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

Art.12. -Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi in ragione di Euro _____ (_____) pari al _____ dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è ridotta del _____% in quanto l'Impresa/ATI è in possesso della documentazione _____ prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.]

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. _____ dd. _____*
- costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste;*
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. _____ rilasciata dalla _____ Agenzia di _____ in data _____ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.*

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Art.13. -Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale corrispondente all'importo del contratto.

Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro 1.500.000,00.-

Art.14. - Termini per il certificato di collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell'amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

Art.15. - Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicherà l'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

Art.16. - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'1 per mille (unopermille) dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA.

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente

un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione nei seguenti casi:

- a) Nel ritardo della ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- b) Nel mancato rispetto delle soglie temporali fissate dalla Stazione Appaltante;
- c) Nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

Ulteriori penali sono previste per la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 20 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore – comma 3) - Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere – da lett. s) a lett. v) del Capitolato Speciale d'Appalto della presente opera.

La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno all'appaltatore.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell'appaltatore.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

Art.17. - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art.18. - Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

Art.19. - Risoluzione del contratto

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del predetto D.Lgs 50/2016, nonché nelle seguenti ipotesi:

- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; in particolare qualora l'eventuale modifica dell'attestazione SOA, intervenuta dopo la stipulazione del contratto, non consenta di portare a termine i lavori per il valore rimanente;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione di lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla soglia

stabilita per fatti imputabili all'appaltatore;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- frode nell'esecuzione dei lavori;
- mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste nel presente contratto e di quelle relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici
- mancata corrispondenza tra le tipologie e le caratteristiche dei magisteri posti in opera e quelle delle lavorazioni descritte in sede di offerta.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

Il presente contratto viene risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all'Appaltatore secondo le modalità previste dal Codice di Procedura Civile

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della Stazione Appaltante.

Art.20. - Recesso dal contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.

Art.21. - Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di ultimazione

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi, si applica l'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell'art. 12, comma 3, del presente Atto.

È altresì ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla legge

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art.22. - Controlli

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. 50/2016; fino all'emanazione di detto decreto le attività di controllo si esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Art.23. - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Provincia di Trieste, anche ai fini dell'accantonamento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9 del D.Lgs 50/2016 ed a quanto previsto dalla Deliberazione Consiliare n. 55 dd 3 luglio 2008 recante titolo: "Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste – Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste" con i relativi allegati e ss.mm.ii..

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

L'appaltatore, come previsto dal punto 2.7.2 secondo capoverso *Clausola sociale* dei CAM in caso d'impiego di lavoratori interinali per brevi durate (60 giorni) deve accertarsi che siano in possesso della formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generale che specifica), presentando alla stazione appaltante, prima del loro impiego, i documenti probanti l'avvenuta formazione in uno (n°1) esemplare cartaceo e uno (n°1) su file non editabile (es. PDF). La mancata consegna della necessaria documentazione verrà sanzionata con una penale di 100 € per ogni inadempimento.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un Ente preposto, trova applicazione l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

In caso di società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Art.24. - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d'appalto, in particolare l'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 29, 34, 35, 36 e 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.25. - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art.26. - Patto di integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art.27. - Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI –Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art.28. - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Art.29. - Domicilio e sede operativa dell'appaltatore

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a _____ con recapito in Via _____, n. ____, INDICARE IN ALTERNATIVA

- (se in Trieste) ove elegge domicilio agli effetti del presente atto /
- (se fuori Trieste) mentre agli effetti del presente atto elegge domicilio in Trieste - nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di Azienda legalmente riconosciuta.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al RUP.

Art.30. - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giunta 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto.

Art.31. - Clausola fiscale

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro _____ (_____/____) più IVA in misura di legge.

Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante modello unico informatico ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Il presente atto è firmato in modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo personale effettuato da me Segretario Generale, degli strumenti informatici du n..... pagine a video.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile l'appaltatore, a mezzo del suo legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 10, 16, 17, 19, 23, 24, 25 e 26 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in un unico originale, con tre allegati, letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

SOMMARIO

Art.1. -Premesse e definizioni	2
Art.2. -Oggetto e forma del contratto	3
Art.3. -Documenti che fanno parte del contratto	3
Art.4. -Interpretazione	4
Art.5. -Modalità di stipulazione del contratto	4
Art.6. -Varianti	4
Art.7. -Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori	4
Art.8. -Corrispettivo del contratto	4
Art.9. -Termine dei pagamenti	5
Art.10. -Tracciabilità dei flussi finanziari	5
Art.11. -Subappalto	6
Art.12. -Garanzie definitive	6
Art.13. -Garanzie assicurative	6
Art.14. -Termini per il certificato di collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	7
Art.15. -Consegna anticipata	7
Art.16. -Penali	7
Art.17. -Divieto di cessione del contratto	8
Art.18. -Provvedimenti in caso di fallimento	8
Art.19. -Risoluzione del contratto	8
Art.20. -Recesso dal contratto	9
Art.21. -Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di ultimazione	9
Art.22. -Controlli	10
Art.23. -Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del personale dipendente	10
Art.24. -Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	11
Art.25. -Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici	11
Art.26. -Patto di integrità	11
Art.27. -Controversie	11
Art.28. -Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	11
Art.29. -Domicilio e sede operativa dell'appaltatore	11
Art.30. -Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto	12
Art.31. -Clausola fiscale	12

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SIMONATI ERMANNO
CODICE FISCALE: SMNRNN70A22L424U
DATA FIRMA: 01/05/2019 16:56:29
IMPRONTA: 7ECF731C88CFA9E93D657C689276645DCA59927D026B286A122D2BE84F754744
CA59927D026B286A122D2BE84F7547445C5ED6479EBDBAEEBBCEB4908BB00155
5C5ED6479EBDBAEEBBCEB4908BB00155563C920780B891FDE29720DA06608A24
563C920780B891FDE29720DA06608A247351EA49940DC9688D3BA61D95CE23BB

NOME: CORTESE ENRICO
CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X
DATA FIRMA: 21/05/2019 15:26:03
IMPRONTA: 8CD08CB5CB35BD77C0737FAFB8D336D8D1B5882DF85C137CA0D1906E298F306C
D1B5882DF85C137CA0D1906E298F306CEDDA1927E15114AD2814CD8FCFAD52AC
EDDA1927E15114AD2814CD8FCFAD52AC5F95C7F17A644A7C12ED387700DE6F9C
5F95C7F17A644A7C12ED387700DE6F9C12EA3922BDA565CDF3C862B66A29C7BF